



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Prot.174/2025

Bassano del Grappa, lì 07 aprile 2025

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI PROROGA e PRIMI CHIARIMENTI

Come ormai a tutti ben noto, la Legge Finanziaria 2024 ha introdotto un generale obbligo per le aziende iscritte in una qualsiasi delle sezioni del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L'originaria scadenza di tale disposizione era fissata allo scorso 31 marzo, ma con il recente Decreto Legge 39/2025 tale **termine è stato differito** al:

- **01.10.2025** per le Medie Imprese
- **31.12.2025** per le Micro e Piccole Imprese

Resta invece confermata la scadenza del 31 marzo per le Grandi Imprese cui è però concesso un periodo di moratoria dalle possibili "sanzioni" fino al 29.06.2025.

Alla luce delle numerose perplessità e quesiti avanzati nell'ultimo periodo, il Ministero e ANIA (Associazione delle Imprese Assicuratrici) sono intervenuti con una serie di attesi chiarimenti che di seguito riepiloghiamo.

COSA ASSICURARE E COSA NO

L'obbligo assicurativo ricade sui Fabbricati ed Immobili, sugli Impianti, sui Macchinari ed Attrezzature nonché sui Terreni. Non è quindi obbligatorio, ma rimane evidentemente una facoltà del contraente, quella di assicurare le Merci, gli Arredi e la varia apparecchiature elettroniche.

Segnaliamo infine che sono esclusi dall'obbligo assicurativo tutti i veicoli iscritti al P.R.A.

COME COMPORTARSI NEI CASI DI IMMOBILE IN AFFITTO

La regola generale, più volte ribadita, è che tutti i richiamati beni ed immobili devono essere obbligatoriamente assicurati, **anche se non di proprietà dell'impresa**, ad eccezione di quelli già coperti da analoghe polizze stipulate da terzi (ad es. il locatore o il comodante).

Per fare un esempio, l'impresa che utilizza un immobile in affitto, dovrà necessariamente stipulare la polizza per assicurare gli altri beni (impianti, macchinari ed attrezzature) ed avrà l'obbligo di assicurare l'immobile solo qualora non vi abbia già direttamente provveduto il proprietario.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN ABITAZIONE PRIVATA

Talune attività d'impresa, anche per espressa previsione di legge, possono essere svolte nell'immobile di propria residenza. Si pensi ad esempio ai B&B, all'estetista ed acconciatura, agli home restaurant, ecc.

Per tali casi, il Ministero ha chiarito che ricade nell'obbligo assicurativo la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

SANZIONI

La previsione di Legge non introduce specifiche sanzioni pecuniarie in caso di mancata copertura assicurativa da eventi catastrofali, però dispone che dell'eventuale inadempimento a tale obbligo *“si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”*.

Pertanto non è da escludere che le imprese non in regola con la normativa potranno vedersi precluso l'accesso a taluni benefici come il credito agevolato, la partecipazione a bandi, contributi, crediti d'imposta o altri simili aiuti.

IMPRESE ESONERATE

Non sono vincolate a stipulare alcuna polizza le imprese che non utilizzano e/o non hanno in proprietà alcun tipo di immobile, terreno o bene tra quelli rientranti negli obblighi assicurativi sopra ben definiti.